

Le operazioni di voto e di scrutinio di Comuni e Province

Le operazioni di voto si svolgono, sia in occasione del primo turno di votazione, sia in caso di ballottaggio, dalle ore 8 alle ore 22.00 della giornata di domenica e dalle ore 7.00 alle ore 15.00 della giornata di lunedì. Gli elettori che alle ore 22.00 della domenica o alle ore 15.00 del lunedì si trovino ancora nei locali del seggio sono ammessi comunque a votare.

Tutte le operazioni elettorali devono svolgersi alla presenza di almeno tre membri dell'Ufficio elettorale, fra i quali il presidente o il vicepresidente.

Chi può votare

Ha diritto di votare chi è iscritto nelle liste elettorali della sezione. Sono ammesse le seguenti eccezioni:

- il presidente, gli scrutatori, il segretario e i rappresentanti di lista del seggio;
- i militari delle Forze armate, gli appartenenti a Corpi organizzati militarmente per il servizio dello Stato nonché gli appartenenti alle forze di polizia e al Corpo dei vigili del fuoco presenti per causa di servizio, sempreché siano elettori per le relativa elezione;
- l'elettore che presenti una sentenza della Corte di Appello o della Corte di Cassazione che lo dichiara elettore del Comune o una attestazione del sindaco di ammissione al voto;
- l'elettore non deambulante qualora la sezione in cui è iscritto non sia accessibile mediante sedia a ruote, previa presentazione di attestazione medica rilasciata dalla Asl attestante l'impedimento;
- gli ammessi al voto domiciliare;
- limitatamente alla elezione del consiglio provinciale e purché ne siano elettori, i naviganti, che ne abbiano fatto richiesta ai sensi dell'art. 50 del T.U. n. 361/1957 e dell'art. 1 del D.L. n. 161/1976, i quali dovranno esibire, oltre alla tessera elettorale: a) il certificato del comandante del porto o del direttore dell'aeroporto attestante che il navigante si trovi nell'impossibilità di votare nel Comune di residenza per motivi di imbarco; b) il certificato del Sindaco del Comune di imbarco di avvenuta notifica al Sindaco del Comune di residenza della volontà dell'elettore di votare nel Comune in cui si trova per motivo di imbarco.

L'identificazione dell'elettore

Ogni elettore per essere ammesso al voto deve esibire, unitamente alla tessera elettorale:

- la carta d'identità o altro documento d'identificazione rilasciato dalla pubblica amministrazione purché munito di fotografia. Tali documenti sono validi anche se scaduti da non più di tre anni, purché regolari e in grado di assicurare il preciso riconoscimento dell'elettore;
- la tessera di riconoscimento rilasciata dall'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia, purché munita di fotografia e convalidata da Comando militare;
- la tessera di riconoscimento rilasciata dagli Ordini professionali, purché munita di fotografia.

Qualora l'elettore non sia in grado di esibire un idoneo documento la sua identificazione può avvenire per attestazione di uno dei membri dell'Ufficio elettorale o di un altro elettore noto all'Ufficio elettorale. Colui che attesta l'identità deve apporre la propria firma nella colonna d'identificazione della lista sezionale. Per elettore noto all'Ufficio elettorale si intende un elettore conosciuto personalmente da almeno uno dei membri dell'Ufficio elettorale o un elettore che sia stato ammesso al voto con un regolare documento di identificazione.

In caso di dubbi o contestazioni sull'identità di un elettore la decisione finale spetta al presidente di seggio.

Il voto assistito

Come è noto, ogni elettore deve recarsi da solo nella cabina elettorale. Vi sono però delle eccezioni, che riguardano le persone fisicamente impedite o portatrici di handicap.

Sono considerati elettori fisicamente impediti i non vedenti, gli amputati alle mani, gli affetti da paralisi o da altro impedimento di analoga gravità. Questi elettori esercitano il diritto elettorale con l'aiuto di un familiare o di un altro accompagnatore liberamente scelto purché iscritti nelle liste elettorali di un **qualsiasi Comune della Repubblica**.

Su richiesta dell'interessato, corredata dalla relativa documentazione, può essere apposto, da parte del Comune, un codice o simbolo sulla tessera elettorale che attesti il diritto al voto assistito dell'elettore fisicamente impedito.

Quando l'infermità non sia evidente, e la tessera elettorale non rechi alcun simbolo o codice, essa potrà essere dimostrata con certificato medico rilasciato gratuitamente dal funzionario medico designato dall'azienda sanitaria locale e attestante che l'infermità fisica impedisce all'elettore di esprimere senza aiuto il proprio voto. Spetta al presidente del seggio valutare di volta in volta, ad esclusione dei tre casi tipici (cecità, amputazioni alle mani, paralisi), l'effettività dell'impedimento,. L'impedimento deve in ogni caso essere riferito alla capacità visiva oppure al movimento degli arti superiori dell'elettore. Non è infatti consentito il voto assistito per le infermità che riguardano la sfera psichica dell'elettore.

L'accompagnatore non può esercitare tale funzione per più di un elettore. Al fine del controllo di questo vincolo, il presidente di seggio appone apposita dichiarazione sulla tessera elettorale dell'accompagnatore e, di converso, deve richiedere all'accompagnatore la tessera elettorale per verificare che non abbia già esercitato la funzione.

La regolarità delle operazioni di voto

L'elettore, ricevute la scheda e la matita copiativa, si reca nella cabina elettorale.

Se l'elettore non vota dentro la cabina, il presidente del seggio deve ritirare e annullare la scheda. L'elettore non può essere riammesso al voto.

Se l'elettore indugia artificiosamente nella votazione, il presidente del seggio può disporre, previa restituzione della scheda, l'allontanamento dalla cabina. L'elettore può essere riammesso al voto solo dopo che abbiano votato gli altri elettori presenti.

Se l'elettore riscontra che gli è stata consegnata una scheda deteriorata o se egli stesso l'abbia deteriorata può restituirla e chiederne una seconda.

Se l'elettore riconsegna la scheda non chiusa, il presidente del seggio invita l'elettore a rientrare in cabina e a chiuderla.

Se l'elettore riconsegna la scheda mancante del bollo della sezione o della vidimazione, il presidente del seggio ritira la scheda. L'elettore non può essere riammesso al voto.

Se l'elettore non riconsegna la scheda o la matita copiativa, il presidente del seggio provvede a farne menzione speciale nel processo verbale.

La regolarità delle operazioni di scrutinio

Le operazioni di scrutinio devono iniziare appena concluse le operazioni di voto e devono svolgersi senza interruzione. In caso di concomitanze di elezioni provinciali e comunali, si effettua prima lo scrutinio delle schede per le elezioni provinciali. Alle operazioni di scrutinio dovranno essere presenti sempre almeno cinque componenti del seggio (il presidente o il vicepresidente, tre scrutatori e il segretario). Alle operazioni di scrutinio possono assistere, oltre ai componenti del seggio e a coloro che svolgono incarichi previsti dalla legge o dalle istruzioni ministeriali, solamente gli elettori della sezione, oltre ai rappresentanti dei gruppi o delle liste dei candidati.

La legge prescrive che lo scrutatore designato, tramite sorteggio, estragga una scheda dall'urna e la consegni al presidente il quale, dopo aver letto ad alta voce il nominativo del candidato o della lista a cui è stato attribuito il voto, la passa ad un secondo scrutatore, il quale la mette insieme con quelle già esaminate. Gli altri scrutatori ed il segretario prendono nota separatamente e contemporaneamente delle operazioni di scrutinio. Solo dopo aver seguito questo iter il primo scrutatore potrà estrarre un'ulteriore scheda e procedere, così, al completamento dello spoglio.

Nel caso in cui la scheda non contenga alcuna espressione di voto (scheda bianca) è subito impresso sul retro della scheda il timbro della sezione.

Le schede possono essere toccate soltanto dai componenti del seggio.

La decisione sulla validità del voto deve tenere presenti due principi fissati dalla legge: 1) la validità del voto deve essere ammessa ogni qualvolta possa desumersi la volontà effettiva

dell'elettore; 2) sono nulli i voti contenuti in schede che presentino scritte o segni¹ tali da far ritenere **in modo inoppugnabile** che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto.

Tra i casi di nullità esistono tre fattispecie:

- 1) **schede nulle non contenenti alcun voto o contenenti voti nulli:** quando la scheda non abbia il bollo o la firma richiesta; quando contenga segni tramite i quali l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto; quando non sussista la possibilità di desumere la volontà effettiva dell'elettore. La nullità del voto espresso per il candidato alla carica di presidente della provincia o di sindaco, determina in ogni caso la nullità sia del voto di lista che del voto di preferenza espressi nella scheda.
- 2) **nullità del voto di lista:** quando l'elettore ha votato più di un contrassegno di lista appartenente alla stessa coalizione (in questo caso, ad esempio, il voto è valido solo per la carica di presidente della provincia o di sindaco ma non è attribuibile ad alcuna lista);
- 3) **nullità del voto di preferenza:** (quando, a titolo di esempio, l'indicazione della preferenza non corrisponda ad alcun candidato, o è indicato un numero anziché un nome, è fatto comunque salvo il voto di lista).

Casi particolari:

- 1) se l'elettore non ha indicato alcun contrassegno ma ha espresso una preferenza per un candidato, si intende che abbia votato la lista al quale il candidato appartiene;
- 2) se l'elettore ha segnato più di un contrassegno di lista ma ha espresso una preferenza per un candidato appartenente ad una sola di tali liste, il voto è attribuito alla lista cui appartiene il candidato indicato.

Per quanto riguarda i voti di preferenza (solo per le elezioni Comunali) occorre tenere presente che:

- qualora il candidato abbia due cognomi, l'elettore nel dare la preferenza può scriverne uno solo;
- l'indicazione deve contenere entrambi i cognomi quando vi sia la possibilità di confusione fra i candidati;
- qualora il voto di preferenza contenga errori ortografici che non impediscano di individuare il candidato è comunque valido;
- sono comunque efficaci le preferenze espresse nominativamente, in uno spazio diverso da quello posto a fianco del contrassegno votato, purché si riferiscano a candidati della lista votata;
- sono nulle le preferenze nelle quali il candidato non sia designato con la chiarezza necessaria a distinguerlo da ogni altro candidato della stessa lista;
- sono inefficaci le preferenze per i candidati compresi in una lista diversa da quella votata;
- se l'elettore non ha indicato alcun contrassegno di lista ma ha espresso una o più preferenze per candidati compresi tutti nella stessa lista, si intende che abbia votato la lista alla quale appartengono i preferiti;
- se l'elettore ha segnato più di un contrassegno di lista, ma ha scritto una o più preferenze per candidati appartenenti ad una soltanto di tali liste, il voto è valido per la lista a cui appartengono i candidati indicati;
- le preferenze espresse in eccedenza al numero stabilito dalla legge sono nulle;

¹ Per "segni" si devono intendere esclusivamente quelli apposti dall'elettore e non, per esempio, eventuali segni ("sbaffi") tipografici. Si tengano presente, inoltre, le seguenti decisioni del Consiglio di Stato:

- è valida la scheda che presenta segni vari e discontinui dovuti all'incerto e meccanico movimento della mano e privi di ogni parvenza di espressione figurativa, ovvero segni palesemente fortuiti;
- non è nulla la scheda che reca, oltre ad un inequivoco segno di voto su una lista, un breve segno presso il contrassegno di altra lista;
- è valido il voto espresso con matita umettata;
- è potenzialmente idoneo a far conoscere il votante, ed ha quindi valore di segno di riconoscimento che rende nulla la scheda, il segno di croce apposto sul lato esterno della scheda;
- il voto espresso con mezzo diverso dalla matita copiativa può costituire idoneo mezzo di riconoscimento dell'elettore ed è, pertanto, nullo.

In caso di contestazione, il presidente del seggio, sentito obbligatoriamente il parere degli scrutatori, decide se procedere ad una assegnazione provvisoria del voto contestato oppure se non assegnare il voto contestato.

Le schede nulle o contestate debbono essere immediatamente vidimate dal presidente e da almeno due scrutatori, unitamente alle carte dei corrispondenti reclami e proteste. I voti contestati, inoltre, debbono essere raggruppati per candidato e per motivo di contestazione.

Ricordiamo che i rappresentanti di lista:

- hanno diritto di assistere a tutte le operazioni dell'Ufficio elettorale, sedendo al tavolo dell'ufficio o in prossimità;
- possono fare inserire succintamente nel verbale eventuali dichiarazioni;
- sono autorizzati a portare, nell'interno della sede della sezione elettorale, un bracciale o un altro distintivo con riprodotto il contrassegno che rappresentano;
- a seguito dei provvedimenti adottati dal Garante per la protezione dei dati personali, è vietata la compilazione di elenchi di persone che si siano astenute dal partecipare al voto o che abbiano votato

È opportuno, altresì, tenere presente che i rappresentanti di lista che impediscono il regolare svolgimento delle operazioni elettorali sono penalmente perseguibili. I presidenti di seggio sono chiamati a fare in modo che essi svolgano il loro lavoro di vigilanza e, se necessario, di contestazione, nella più ampia libertà ma compatibilmente con l'esigenza di assicurare il regolare svolgimento delle operazioni elettorali.

Assenza dal lavoro

Riportiamo integralmente il testo dell'articolo 119 del T.U. n. 361 del 1957 (*Testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei Deputati*):

«1. In occasione di tutte le consultazioni elettorali disciplinate da leggi della Repubblica o delle regioni, coloro che adempiono funzioni presso gli uffici elettorali, compresi i rappresentanti dei candidati nei collegi uninominali e di lista o di gruppo di candidati nonché, in occasione di referendum, i rappresentanti dei partiti o dei gruppi politici e dei promotori del referendum, **hanno diritto ad assentarsi dal lavoro per tutto il periodo corrispondente alla durata delle relative operazioni.**

2. I giorni di assenza dal lavoro compresi nel periodo di cui al comma 1 sono considerati, a tutti gli effetti, giorni di attività lavorativa».

Di seguito riportiamo l'interpretazione autentica che di questo articolo è stata data con la legge n. 69 del 1992:

«Il comma 2 dell'art. 119 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei Deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, va inteso nel senso che i lavoratori di cui al comma 1 dello stesso articolo 119 **hanno diritto al pagamento di specifiche quote retributive**, in aggiunta alla ordinaria retribuzione mensile, **ovvero a riposi compensativi**, per i giorni festivi o non lavorativi eventualmente compresi nel periodo di svolgimento delle operazioni elettorali».